



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ATTO N. ORD 371 DEL 20/09/2023**

**OGGETTO: CONVALIDA DELLA CHIUSURA CON DIVIETO DI ACCESSO AL POGGIOLO DI VIA PAGLIA CIV. 97 INT. 2. INTERDIZIONE DEL TRATTO DI STRADA DI VIA ANDREA COSTA POSTO SULLA PROIEZIONE DELLO STESSO E CONSEGUENTE CHIUSURA PER PERICOLO ESTERNO, DEGLI ACCESSI AI BOX DI CUI AI CIVV. 24-26-28 ROSSI DI VIA ANDREA COSTA.**

**CONTESTUALE REVOCA DELL'INTERDIZIONE STRADALE E CHIUSURA DEI BOX PER SOPRAGGIUNTA ELIMINAZIONE PARTI PERICOLANTI E CONTROLLI TECNICI.**

Il Sindaco

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 10/08/2023 il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità è intervenuto, su richiesta di una squadra di Vigili del Fuoco, presso Via Paglia civ. 97 interno 2 causa poggiolo pericolante a seguito di danneggiamento da urto di un mezzo pesante;

- in sede di sopralluogo si rilevava il danneggiamento di una delle mensole sottostante il suddetto poggiolo con conseguente distacco dal solaio e fuoriuscita di alcuni ferri di armatura;

- non potendo escludere il rischio di un crollo e la caduta di calcinacci il personale di Ufficio di Pubblica Incolumità, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, disponeva verbalmente e concordemente con il capo squadra dei VV.F.:

- la chiusura con divieto di accesso al poggiolo a servizio dell'appartamento identificato con l'interno 2 di Via Paglia civ.97;
- la chiusura con divieto di accesso per pericolo esterno ai box sottostanti il poggiolo

Documento sottoscritto digitalmente

- danneggiato, identificati coi civv. 24-26-28 rossi di Via Andrea Costa;
- interdizione della porzione di Via Andrea Costa sottostante il poggiolo pericolante;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 374934.I del 23/08/2023, relativa al sopralluogo del 10/08/2023, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di sgombero cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. 365335.U del 16/08/2023;

Considerato che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dirigente dott. Gianluca Giurato, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

#### CONVALIDA

le seguenti disposizioni cautelative:

- la chiusura con divieto di accesso al poggiolo a servizio dell'appartamento identificato con l'interno 2 di Via Paglia civ.97;
- la chiusura con divieto di accesso per pericolo esterno ai box sottostanti il poggiolo danneggiato, identificati coi civv. 24-26-28 rossi di Via Andrea Costa;
- l'interdizione della porzione di Via Andrea Costa sottostante il poggiolo pericolante;

come disposto verbalmente in data 10/08/2023.

Preso atto altresì, che in data 31/08/2023 perveniva formale dichiarazione, resa tecnico incaricato dalla proprietà, registrata al prot. n. 387634.E in pari data, con la quale:

- Attestava la messa in sicurezza delle aree sottostanti il poggiolo mediante l'installazione di apposita rete anti caduta di calcinacci;
- Escludeva il rischio di crollo del poggiolo pur non potendo ancora sostenere sovraccarichi;

Vista, la relazione tecnica del sopralluogo svolto in data 08/09/2023 dal personale del civico Ufficio Pubblica Incolumità, registrata al prot. n. 402184.I in pari data, dalla quale emerge l'assenza dei presupposti giustificativi delle disposizioni di interdizione per quanto attiene il pericolo esterno derivante dal crollo del poggiolo;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle disposizioni di interdizione delle aree

Documento sottoscritto digitalmente

esterne e conseguente chiusura, per pericolo esterno, dei box identificati coi civv. 24-26-28 rossi di Via A. Costa è stata preventivamente fornita comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. n. 388819.U del 01/09/2023;

#### DISPONE CONTESTUALMENTE LA REVOCA PARZIALE

delle misure cautelative di:

- chiusura con divieto di accesso per pericolo esterno ai box sottostanti il poggiolo danneggiato, identificati coi civv. 24-26-28 rossi di Via Andrea Costa;
- interdizione della porzione di Via Andrea Costa sottostante il poggiolo pericolante;

#### CONFERMA

la chiusura con divieto di accesso al poggiolo a servizio dell'appartamento identificato con l'interno 2 di Via Paglia civ.97, sino alla definitiva messa in sicurezza a cura della proprietà.

#### DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante - Servizi generali - Centrale notifiche, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Territorio - Unità Territoriale Ponente - ed al Municipio VI Medio Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Strade, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Per il Vicesindaco delegato alla firma con  
Provvedimento del Sindaco n. 365 del  
14/09/2023  
ASSESSORE MARIO MASCIA

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Documento sottoscritto digitalmente